

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI INGEGNERI EMILIA-ROMAGNA

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL 21 GIUGNO 2008

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI DELL'EMILIA ROMAGNA

Art.1 - "Denominazione e sede"

Tra gli Ordini Provinciali degli Ingegneri dell'Emilia Romagna che deliberano di aderirvi è costituita una Associazione denominata "Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri dell'Emilia Romagna".

La Federazione ha la propria sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, città capoluogo della Regione Emilia Romagna.

Tale Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili tra i Soci ed è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto dallo stesso non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di legge in materia.

Art.2 - "Scopo ed attività"

Ferme restando l'autonomia e le competenze dei singoli Ordini Provinciali, gli scopi della Federazione sono: lo scambio di informazioni, l'esame di problemi comuni, lo studio di soluzioni comunemente accettabili, nonché il coordinamento delle attività degli Ordini Provinciali della Regione Emilia Romagna che vi hanno aderito e la rappresentanza degli interessi comuni, in particolare presso le istituzioni e gli organismi regionali. La Federazione può inoltre organizzare, anche insieme ad altri Enti, conferenze, tavole rotonde, seminari, nonché dar vita ad ogni altra attività conforme agli scopi della Federazione stessa.

I ruoli e le funzioni della Federazione potranno specificamente essere dettagliati in appositi regolamenti e/o programmi di attuazione.

Art.3 - "Organi della Federazione".

Sono organi della Federazione:

- -la Consulta dei Presidenti degli Ordini Provinciali;
- il Coordinatore Regionale della Federazione.

Art.4 – La "Consulta dei Presidenti"

L'Assemblea degli Associati – "*Consulta dei Presidenti*" - è costituita dai Presidenti in carica degli Ordini Provinciali, membri di diritto in rappresentanza dei rispettivi Consigli Provinciali, cui dovranno pertanto relazionare in merito al funzionamento dei lavori della Consulta e della Federazione.

Il Presidente di un Ordine Provinciale che decade dalla carica viene automaticamente sostituito dal nuovo Presidente, senza formalità particolari.

Alle riunioni della Consulta partecipano solo i Presidenti, i quali, in caso di impedimento e se lo ritengono opportuno, possono delegare in loro singola vece esclusivamente il Presidente di un altro Ordine membro della Federazione stessa.

La Consulta esercita le seguenti attribuzioni principali:

- 1. elegge al proprio interno il Coordinatore Regionale della Federazione;
- 2. fissa le direttive generali per l'attività della Federazione;
- 3. approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- 4. approva, annualmente, i criteri e l'entità delle quote annuali dovute da ciascun Ordine sulla base del bilancio preventivo di cui al punto precedente;
- 5. approva eventuali revisioni dello Statuto con una maggioranza dei 2/3 dei componenti;
- 6. delibera lo scioglimento della Federazione con una maggioranza dei 2/3 dei componenti;
- 7. delibera l'adesione /l'esclusione degli Ordini dalla Federazione, a maggioranza assoluta dei componenti.

La Consulta, fatta salva l'autonomia e le competenze dei singoli Ordini Provinciali, esercita, inoltre, le seguenti attribuzioni di carattere organizzativo:

- a. effettua attività di coordinamento e rappresentanza degli Ordini Provinciali nei rapporti con la Regione;
- b. esprime pareri ed assume iniziative presso gli Organi Regionali e Nazionali competenti in relazione a leggi e regolamenti che interessino la professione di Ingegnere;
- c. coordina le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini Provinciali ed interviene in sede regionale in rappresentanza e per il progresso della categoria;
- d. interviene in sede regionale per la tutela del titolo e la dignità ed il prestigio della professione di ingegnere, sia libero professionista che dipendente, a difesa della attività professionale e delle funzioni esplicate;
- e. costituisce Commissioni Consultive e di studio per i problemi che interessano la categoria;
- f. designa, su richiesta, tra gli Iscritti agli Ordini Provinciali della Regione i rappresentanti della categoria nei Consigli di Amministrazione, nei Comitati o Commissioni a carattere regionale;
- g. promuove la stesura di protocolli organizzativi e procedure comuni agli Ordini Provinciali;
- h. promuove l'informazione e la comunicazione con gli iscritti agli Ordini Provinciali della Regione a mezzo di organi di informazione di categoria;
 - i. cura i rapporti con le altre Federazioni Regionali;

j. mantiene il raccordo con il CNI in un'ottica di uniformità nazionale delle linee di azione della categoria;

k. nomina, se lo ritiene opportuno, un Segretario generale con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, fissandone il relativo compenso.

Art.. 5 - "Convocazioni e validità della Consulta"

Il Coordinatore Regionale convoca la Consulta dei Presidenti ogni volta lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno due degli altri componenti e, di norma, almeno una volta ogni due mesi.

L'avviso di convocazione deve essere spedito per posta elettronica o per fax, almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Le riunioni della Consulta sono valide purché sia rappresentata la maggioranza degli Ordini Provinciali aderenti.

Di ogni riunione viene redatto il verbale da uno dei componenti, nominato dal Coordinatore Regionale, che lo deve sottoscrivere unitamente al Coordinatore e che deve essere approvato nella riunione successiva.

Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione, la Consulta si può riunire anche in luoghi diversi dalla sua sede legale, purché in Italia.

Art. 6 - "Deliberazioni della Consulta"

Le deliberazioni della Consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Presidenti presenti, fatta eccezione per le maggioranze diverse previste dal presente articolo e dal precedente articolo 4, nei casi ivi specificati. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore Regionale.

La deliberazione che stabilisce il contributo annuale deve essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti la Federazione.

Le deliberazioni adottate dalla Consulta costituiscono per tutti gli Ordini Provinciali aderenti alla Federazione, anche per quelli dissenzienti o assenti in sede di votazione, una comune linea di indirizzo.

Art. 7 -"Il Coordinatore Regionale della Federazione"

La Consulta dei Presidenti nomina, all'unanimità, nel proprio interno, il Coordinatore Regionale della Federazione, che resta in carica un anno e può essere riconfermato, salvaguardando, comunque, il principio di rotazione tra i Presidenti.

Il Coordinatore ha la rappresentanza legale della Federazione, dispone la convocazione delle riunioni della Consulta dei Presidenti ed esercita tutte le altre attribuzioni intese al regolare funzionamento della Consulta stessa e della Federazione.

Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- 1. rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- 2. convoca e presiede la Consulta;
- 3. pone in essere tutto quanto necessario per l'attuazione delle delibere della Consulta ed il funzionamento della Federazione.

Al Coordinatore Regionale spetta la firma sociale della Federazione.

In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore Regionale, la firma sociale e la rappresentanza legale della Federazione spettano al membro della Consulta più anziano, la cui firma attesta, pertanto, di per sé l'assenza o l'impedimento del Coordinatore Regionale.

Art. 8 - "Rimborsi spese"

Le cariche in seno alla Federazione non sono remunerate.

Le spese vive sostenute dai Presidenti per la loro partecipazione alle riunioni della Consulta sono a carico degli Ordini Provinciali di appartenenza, come anche le spese vive sostenute dai componenti delle Commissioni istituite dalla Federazione.

Le spese vive sostenute dai membri della Consulta e/o da suoi incaricati per missioni eseguite su mandato e/o in rappresentanza della Federazione sono, invece, a carico della Federazione stessa.

Art. 9 - "Patrimonio"

Il Patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo siano attribuiti alla Federazione stessa;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione:
- c) dalle quote di cui all'art. 4;
- d) dai contributi, le sovvenzioni provenienti da terzi, da enti Pubblici o privati, attribuiti a qualunque titolo alla Federazione per il conseguimento delle proprie attività istituzionali.

Art.10 -" Quote associative".

Le quote dovute dai singoli Ordini Provinciali si distinguono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle fissate annualmente dalla Consulta come contributo annuale di esercizio; sono straordinarie quelle che possono essere deliberate una tantum dalla Consulta stessa, con maggioranza dei 2/3 dei componenti per far fronte ad imprevisti ed eccezionali necessità finanziarie

Le quote associative, sia ordinarie che straordinarie, devono essere versate dagli Ordini Provinciali entro un mese dalla deliberazione che le ha approvate.

Art. 11 - "Esercizio finanziario"

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 - "Adesione/recesso/esclusione degli Ordini dalla Federazione"

La domanda di ammissione di un Ordine Provinciale alla Federazione è accettata con il voto favorevole della la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta dei Presidenti, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di ammissione.

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo per ciascun Ordine aderente di osservare lo Statuto, le deliberazioni degli organi statutari e, in generale, di adempiere a tutte le obbligazioni che la qualità di Associato comporta.

L'adesione degli Ordini Provinciali alla Federazione è volontaria e, quindi, il Consiglio Provinciale di un Ordine può deliberare il suo recesso dalla Federazione, comunicandone, se lo ritiene opportuno, le relative motivazioni alla Consulta.

Il recesso di un Ordine Provinciale ha effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione inviata a mezzo di raccomandata. L'Ordine che recede è tenuto, comunque, a far fronte agli impegni derivanti dal bilancio consuntivo dell' anno del recesso.

Con il recesso di un Ordine Provinciale dalla Federazione, il suo Presidente perde automaticamente il diritto di far parte della Consulta dei Presidenti.

Nei casi di comportamenti dell'Associato gravemente lesivi nei confronti della Federazione e/o difformi rispetto alle deliberazioni assunte dalla Consulta, previa valutazione della loro gravità, la Federazione, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti della Consulta, potrà deliberare l'esclusione dell' Associato stesso.

L'Ordine Provinciale che abbia receduto o che sia stato escluso o che comunque abbia cessato di appartenere alla Federazione, non può richiedere le quote e/o i contributi versati, né ha alcun diritto sul Patrimonio della Federazione.

Art.13 – "Scioglimento e liquidazione della Federazione"

La Federazione, con le maggioranze previste dall'articolo 6, punto 6, del presente statuto, può deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione, provvedendo contestualmente a nominare uno o più liquidatori, che cureranno le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa sopravvenuta e/o deliberata, dopo l'esaurimento della liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà ripartito in parti uguali fra gli Ordini Provinciali ancora aderenti alla Federazione alla data del suo scioglimento.

Art. 14 - "Collegio Arbitrale per le risoluzioni delle vertenze – Clausola compromissoria"

Eventuali controversie tra gli Ordini Provinciali Associati e/o tra Associati e Federazione, comunque relative all'attività della Federazione ed ai suoi scopi, comprese eventuali liti inerenti l'esclusione ed il recesso degli associati, saranno composte da un Collegio Arbitrale di tre membri. Gli arbitri saranno scelti uno da ciascuna parte; per la Federazione, se parte della controversia, la scelta sarà effettuata dalla Consulta. Il terzo arbitro sarà nominato dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

Gli Arbitri decideranno secondo diritto, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.